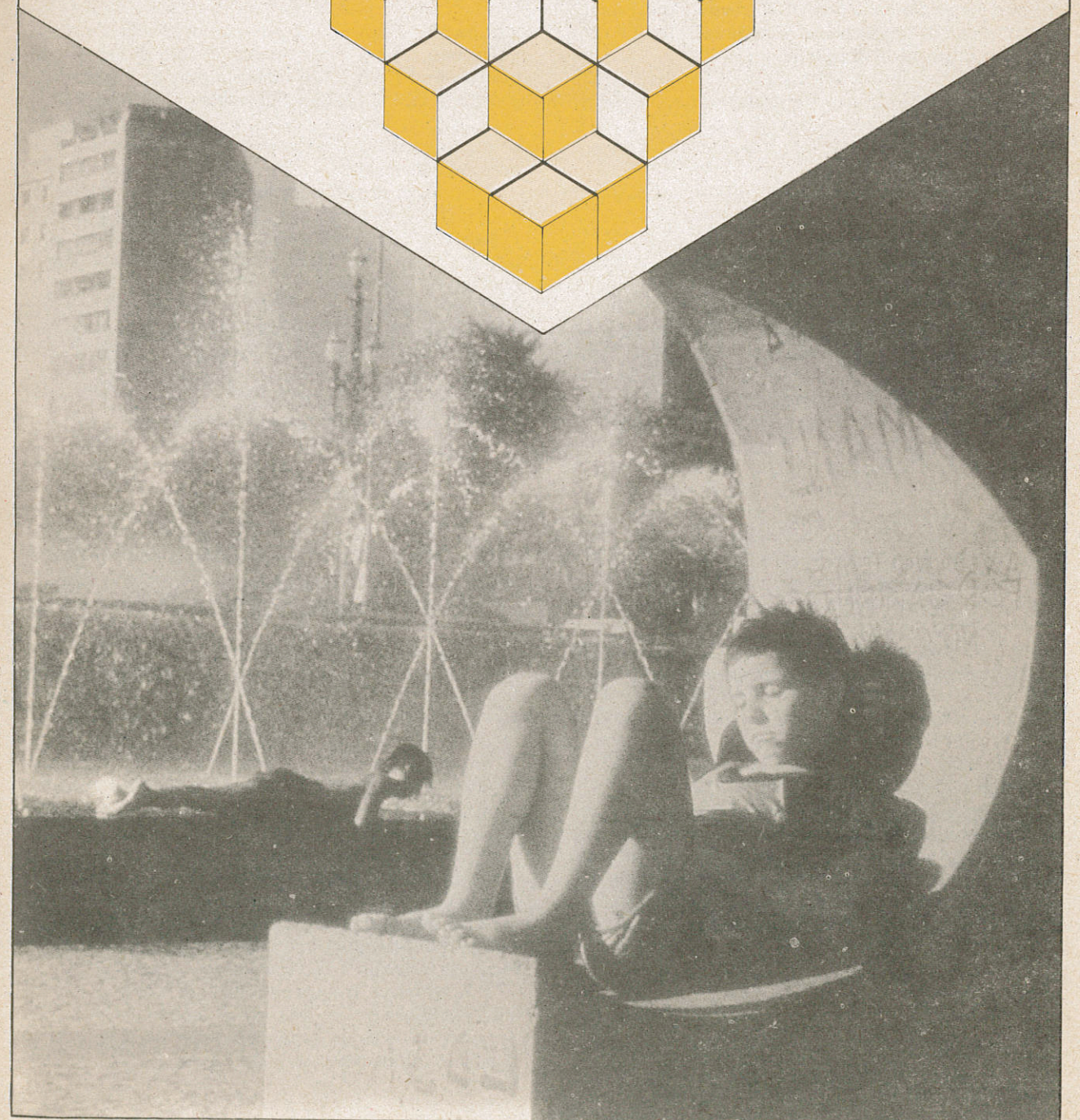
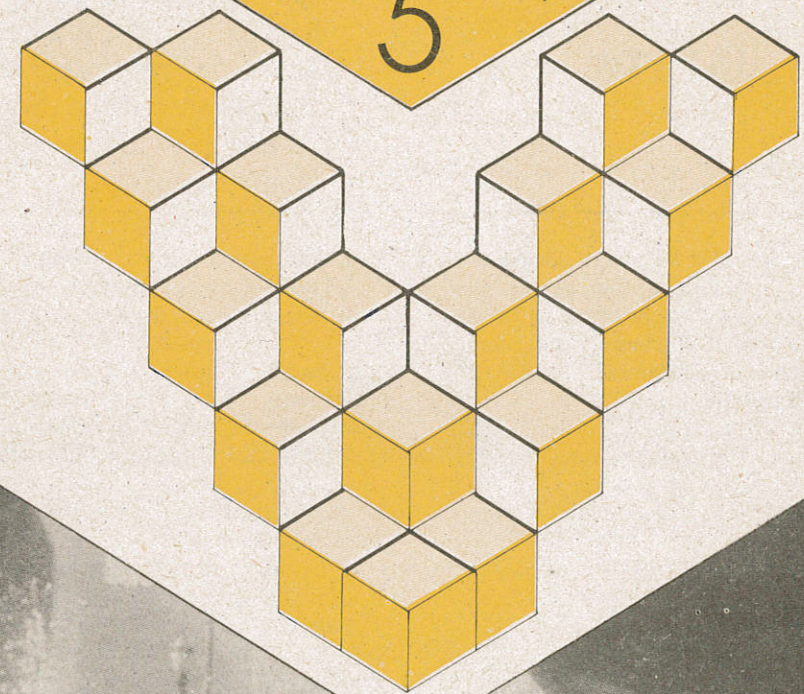
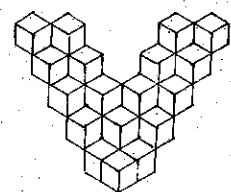


Volontariato oggi

5





L'AFFIDAMENTO FAMILIARE TRA POTENZIALITÀ E LIMITI

di Maria Cristina Coiro

Negli ultimi anni all'interno della nostra società si è andato delineando un sempre maggiore interesse verso l'infanzia e verso le sue problematiche. Anche dal punto di vista giuridico questa crescente presa di coscienza viene scandita dall'attuazione di leggi nazionali di tutela e di intervento per agire sulle situazioni di disagio minorile.

La prospettiva viene rinnovata quando, alla legge n. 431 del 1967, che sanciva l'adozione speciale, viene a sovrapporsi la legge n. 184 del 1983 che rinnova l'adozione e introduce una nuova formula giuridica rappresentata dall'affidamento familiare.

Non a caso questi due istituti giuridici vengono raccolti nella stessa legge riconoscendo così le varie forme che il disagio minorile può assumere.

Il tentativo di dare una risposta, legittimata da una legge nazionale, alle crescenti problematiche dei minori, rappresenta un'importante cambiamento di ottica sociale, in quanto permette di considerare il bambino parte integrante dello sviluppo della società e nel metterlo al centro degli interventi giuridici come soggetto portatore di diritti inalienabili (ad esempio, nell'articolo 1° della legge del 1983, è chiaramente espresso il diritto del bambino «di vivere e crescere nella propria famiglia naturale»).

In particolare l'affidamento familiare, inteso come risposta di accoglienza temporanea del bambino in difficoltà rappresenta una soluzione intermedia per le molteplici situazioni di semi-abbandono che necessitano di interventi circoscritti ma allo stesso tempo intensivi.

Lo stesso termine di semi-abbandono introduce una nuova prospettiva di mobilità e di flessibilità nel disagio vissuto dai minori che molto spesso, lontano dall'essere un problema definitivo, rappresenta una perdita dell'equilibrio familiare che necessita temporaneamente di un supporto di aiuto al minore e alla sua famiglia. Allontanando il bambino dall'ambiente primario si può intervenire sulle cause della crisi senza che per questo «L'anello più debole della catena» possa risentire di una condizione estremamente difficile e destrutturante per la sua personalità.

La legge 184 è sicuramente un punto di partenza per dare risposta alle difficoltà e alle violenze subite da molti bambini, ma è anche un punto di arrivo in un'ottica che ha preso piede in questi ultimi decenni e che possiamo chiamare di deistituzionalizzazione. La coscienza collettiva, grazie a molti anni di ricerche e studi in questo campo, ha evidenziato i danni dovuti a un periodo più o meno lungo di istituzionalizzazione dei minori durante il delicato momento del loro sviluppo psico-fisico.

L'istituto di ricovero e di assistenza all'infanzia, che ancora oggi ricopre un importante ruolo di emergenza nell'accoglienza di minori, è un ambiente destrutturante dove lo squilibrato rapporto interpersonale tra gli educatori ed i

L'affidamento familiare, inteso come risposta di accoglienza temporanea del bambino in difficoltà, rappresenta una soluzione intermedia per le molteplici situazioni di semi-abbandono che necessitano di interventi circoscritti ma allo stesso tempo intensivi.

bambini crea un vuoto affettivo che condiziona la socializzazione stessa di questi.

L'esiguo numero di educatori rispetto a quello dei ricoverati è il primo e grande limite dell'istituzione; il coinvolgimento emotivo degli uni rispetto agli altri è qualitativamente differente perché è pur sempre all'interno di una visione professionale e non di un rapporto primario. Durante la prima e la seconda infanzia il bambino ha bisogno di fondanti figure di riferimento affettive e genitoriali; il processo di identificazione non può avvenire se non attraverso questo percorso individuale.

Il fenomeno dell'abbandono è mutato attraverso gli anni e quindi di conseguenza anche la stessa popolazione istituzionalizzata è cambiata; il numero assoluto dei bambini in istituto diminuisce sensibilmente, si passa dalle 88.000 unità del 1978 alle 56.000 presenze del 1983, per diminuire ancora negli anni seguenti. Un tempo i bambini ricoverati erano spesso orfani o abbandonati alla nascita, oggi si è passati a un abbandono tardivo, le difficoltà sorgono all'interno della famiglia in un secondo momento, la crisi familiare ne condiziona l'equilibrio e a causa di questo momento particolare, avviene l'espulsione del minore.

L'affidamento familiare anche con molte difficoltà di avvio, dopo nove anni dalla sua attuazione rappresenta un'alternativa potenzialmente valida al ricovero in istituto. Attraverso l'accoglienza del minore da una struttura alternativa (che possa essere un'altra famiglia o una comunità o un singolo) si tenta di ricreare un ambiente idoneo al bambino che cresce e nello stesso tempo di sostenere la famiglia d'origine per il tempo necessario alla sua ristabilizzazione.

Questo strumento giuridico rappresenta anche una forma di prevenzione all'abbandono; rispetto al ricovero in istituto, infatti, esso è più responsabilizzante per la stessa famiglia naturale. L'istituto crea allontanamento e separazione, la sua strutturazione rende rigide le visite dei familiari dal bambino e spesso, la lontananza dalla casa d'origine, favorisce un ulteriore e definitivo abbandono. La novità dell'affidamento consiste anche nel rapporto diretto e quindi stimolante che deve esistere fra la famiglia naturale e quella affidataria.

Oltre al ruolo preventivo sopra descritto, l'affido risulta essere un efficace forma di intervento contro la devianza minorile. Lavorando alla base del problema del disagio dei minori e agendo su di essi ancora in età evolutiva si tenta il recupero di un rapporto interpersonale equilibrato che il bambino possa instaurare con l'ambiente esterno.

L'affidamento familiare permette di intervenire anche sulle situazioni di devianza già in uno stadio avanzato, attraverso la scelta del particolare ambiente in cui inserire il minore (affidamento specialistico per il civile e per il penale).

MINORI, TRA SCUOLA E LAVORO

di Leonardo Butelli

I minori in Italia erano nel 1980 15.503.232 e 12.921.072 sono nel 1988. Il calo è evidente; in meno di un decennio esso è di oltre due milioni e mezzo di unità.

Il dibattito attorno a questo dato e il corrispondente incremento del numero degli anziani nel nostro Paese ha inserito nuovi elementi di confusione e di discriminazione nell'opinione pubblica.

Se si escludono i problemi della droga e della devianza che colpiscono generalmente giovani e minori con una certa e preoccupante frequenza, dei minori, dei ruoli legati alla loro formazione, e più in generale alla loro integrazione sociale si parla molto poco e quel poco è comunque materia di dibattito tra gli addetti ai lavori (operatori della scuola, dei servizi sociali, sociologi ecc...).

Chi si preoccupa ad esempio di discutere, di aprire vertenze, di spingere verso una chiara definizione le politiche di riforma del sistema formativo, del collegamento tra scuola e professioni e più in generale delle politiche attive del lavoro? Pochi e spauriti interessati. Neppure le famiglie sembrano indurre le

forze politiche a più articolate ed organiche decisioni.

Le uniche spinte alla protezione e alla promozione dei minori in difficoltà sembrano provenire dalle forze sociali, dai movimenti civili, dall'associazionismo e dal volontariato.

Non vorrei, nel Paese delle emergenze, che sulla scia dell'incremento esponenziale degli anziani si passasse ad occuparci massicciamente di loro relegando ancora una volta i problemi minorili negli ambiti angusti e impropri delle devianze e della droga e si rimandasse ulteriormente le urgenze relative all'innalzamento dell'obbligo, alla riforma della secondaria superiore, al diritto alla formazione professionale di base e continua, alla lotta alla dispersione scolastica, ai servizi di orientamento.

Solo se si affrontano questi nodi in modo deciso e risolutivo anche le molteplici manifestazioni di insofferenza potrebbero subire flessioni di non lieve entità. Alcuni esempi. L'Italia assieme al Portogallo è l'unico paese della Comunità Europea a vivere la discrasia tra l'età dell'obbligo (14 anni) e l'età

minima per l'ingresso nel sistema della formazione professionale (16 anni). Questo significa (tranne in rari casi) che un minore di 14 anni conseguito l'obbligo scolastico o addirittura, come accade con una certa frequenza, senza averlo conseguito deve attendere un anno o due prima di poter accedere ai corsi di formazione professionale. In questi casi molto spesso si preferisce iscriversi ad una scuola superiore tranne poi pentirsi e abbandonarla già durante il biennio, oppure immergersi nel mondo del lavoro, con tutto quello che comporta sul piano della inesperienza, dell'assenza di professionalità ecc...

Ed è infatti cresciuto il numero di coloro che si iscrivono alla scuola secondaria superiore da 2.444.000 nel 1981/82 a 2.719.334 nel 1987/88 ed è cresciuta conseguentemente l'area dell'abbandono dal 17,0% al 17,3% durante il 1° anno.

Anche sul versante del lavoro si registra un calo degli inserimenti sia della ragazze che passano dal 2,6% dell'83 all'1,7% dell'88, sia dei ragazzi che calano dall'1,8% all'1,6%.

Allora viene da chiederci che cosa fanno tutti quei minori che abbandonano la scuola e non entrano a far parte del mondo produttivo?

Questa domanda rimane ancora più cruciale se si pensa che dal 1982 al 1987 il numero dei partecipanti ai corsi di formazione professionale si è più che dimezzato (da 212 mila unità a 104 mila) subendo un vero tracollo proprio nella nostra Italia centrale (da 38 mila a 15 mila).

Inoltre c'è da rilevare ancora una volta l'abnorme squilibrio tra nord, centro e sud. Su 100 minori avviati al lavoro nel 1987, ben il 75% sono al nord, il 19,6% al centro e solo il 4,6% è composto di ragazzi meridionali. In altre parole, mentre al nord il sistema di formazione professionale e inserimento lavorativo funziona egregiamente per l'occupazione minorile, al centro e al sud, in particolare la loro efficacia è pressoché nulla per i giovani al di sotto dei 19 anni.

Vi sono tentativi per ovviare ad una situazione di così grave difficoltà, basti ricordare le significative collaborazioni avviate da alcune Amm.ni Prov.li della nostra Regione con il privato-sociale su progetti di formazione e inserimento lavorativo di minori drop-outs. Ma non basta.

È necessario avviare politi-

che di formazione e orientamento più articolate ed organiche in grado di dare risposte più omogenee e incisive.

Sul versante dell'orientamento ci sono anche da registrare numerose e significative sperimentazioni in atto, tra le quali vorrei ricordare quella della «Bottega della Solidarietà» di Lucca. Sul piano più generale basti ricordare le iniziative che stanno conducendo il Ministero della Pubblica Istruzione insieme al Ministero del Lavoro, alle espressioni delle OO.SS., dell'associazionismo e degli Enti di F.P..

Le uniche spinte alla protezione e alla promozione dei minori in difficoltà sembrano provenire dalle forze sociali, dai movimenti civili, dall'associazionismo e dal volontariato.

Nei sistemi «maturi» nordeuropei sono proprio gli operatori dell'orientamento che si fanno carico, oltre che delle politiche generali dentro e fuori la scuola, dei giovani a rischio o in difficoltà, riducendo l'impatto dei passaggi da un livello di scuola ad un altro ed attivando interventi mirati.

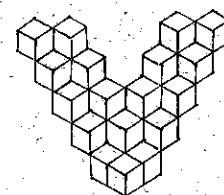
In questa direzione si nota, appunto, un certo dinamismo anche nel nostro paese; in rapida sequenza si sono succedute almeno 3 iniziative:

a) La carta dell'orientamento, promossa dalle ACLI, dal privato-sociale e dai rappresentanti delle istituzioni;

b) La bozza di decreto del Ministero del Lavoro;

c) Il documento del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.

Tutte convergono su una direzione: la ripresa del disegno di legge-quadro approvato nel 1987 dalla Commissione Istruzione e lavoro della Camera dei deputati; tutte individuano i cardini portanti di un sistema orientativo: forte regia centrale (comitato di promozione, struttura tecnico-scientifica di supporto); informazione capillare e diffusa sulle opportunità formative (sempre che vi sia una forte riproposizione di esperienza di formazione professionale di base e di II° livello) sull'evoluzione delle professioni, sulle occasioni lavorative; strutture territoriali (distretti scolastici, circoscrizioni del lavoro, sportelli, centri di accoglienza e accompagnamento) e servizi interni alla scuola (informazione, testing, colloqui); personale qualificato interno ed esterno alla scuola.



L'ADOZIONE FRA GIUSTIZIA E MERCATO: UNA RICHIESTA DI AIUTO ALLE ORGANIZZAZIONI E PERSONE CHE OPERANO PER LA TUTELA DELLE ESIGENZE E DEI DIRITTI DEI BAMBINI IN SITUAZIONE DI ABBANDONO

Pubblichiamo il documento elaborato dal gruppo regionale che si riunisce presso l'ISTISSS su: «L'adozione fra giustizia e mercato: una richiesta di aiuto alle organizzazioni e persone che operano per la tutela delle esigenze e dei diritti dei bambini in situazione di abbandono».

Il documento è preceduto da altre elaborazioni e prese di posizione relativamente alle situazioni degli abbandoni e delle procedure di attuazione della L. 184. Altro strumento di comprensione delle posizioni espresse dalle associazioni di volontariato, è la mozione conclusiva della Vª assemblea delle famiglie affidatarie, adottive e case-famiglia, del 7-8-9 settembre 1990 che pubblichiamo integralmente.

Il CNV, oltre ad aver promosso in collaborazione con il CNR, un seminario di studi su tale tematiche, ha recentemente promosso un incontro tra le Associazioni che operano in questo settore, per sostenere più compiutamente il volontariato nel confronto con una problematica così complessa e di difficile comprensione.

Il Gruppo informale sui minori che ha già elaborato il documento «Il diritto alla famiglia dei bambini in difficoltà o in situazione di abbandono: un appello alla collaborazione ed alla solidarietà» ha deciso di intervenire nel dibattito in corso sull'adozione con questa nota, che può essere sottoscritta da tutte le organizzazioni e persone interessate.

Alla stesura hanno collaborato anche rappresentanti del Centro Italiano per l'Adozione Internazionale, del Servizio Sociale Internazionale e dell'Associazione «Amici Trentini».

Ricordiamo che il gruppo è composta da: Giorgio Battistacci, magistrato, Procuratore generale della Repubblica di Perugia, Oreste Benzi, Responsabile Associazione Papa Giovanni XXIII di Rimini, Celso Coppola, Funzionario del Ministero di Grazia e Giustizia, componente del Consiglio direttivo dell'ISTISSS, Grazia Maria Dente, Vice Presidente del MOVI, Aurelia Florea, Direttore dell'ISTISSS, Francesca Ichino Pellizzi, Componente del Consiglio direttivo del Centro Ausiliario Minorile (CAM) di Milano, Alfredo Carlo Moro, Consigliere di Cassazione, Direttore della Rivista «Bambino incompiuto», Marisa Musu, Presidente Nazionale Coordinamento genitori Democratici (CGD), Giovanni Nervo, Presidente Fondazione «E. Zancan», Giorgio Pallavicini, Presidente Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie (ANFAA), Ernesta Rogers, Docente di Servizio Sociale della Scuola C.E.P.A.S. di Roma,

Componente Consiglio Direttivo dell'ISTISSS, Milena Santerini, Responsabile dell'Associazione Cultura Assistenza Popolare (ACAP) e componente della Comunità di S. Egidio di Roma, Maria Teresa Tavassi, della Caritas Italiana, Frida Tonizzo, Rappresentante del Coordinamento Sanità Assistenza fra i movimenti di base di Torino, Tiziano Vecchiato, Coordinatore tecnico scientifico della Fondazione «E. Zancan».

Premessa

Viviamo in un momento sociale di profonde contraddizioni. Mentre va emergendo un riflusso in un privato assolutizzato che rifiuta controlli e sostegni e proclama diritti sganciati dai doveri, si vanno moltiplicando disponibilità generose per esercitare fino in fondo una ricca solidarietà nei confronti dei deboli. Mentre si va sempre più sviluppando l'attenzione verso l'infanzia e i suoi problemi, e si vanno scandagliando con sempre maggiore precisione e sensibilità i bisogni non materialistici della persona che si apre alla vita, si va anche riproponendo una omertà tra adulti che tende a privilegiare gli interessi di questi su quelli di chi non è in grado di rappresentare compiutamente le sue più autentiche esigenze e di pretenderne l'attuazione. Mentre si vadi diffondendo una fortissima preoccupazione per quel disagio adolescenziale che spesso sfocia nella devianza (nei suicidi, nella tossicodipendenza, nella criminalità) e si vanno sollecitando iniziative (e disponendo fondi) per cercare di recuperare le molte

patologie di cui è affetta la società di oggi, si va contraendo la spinta a quell'efficace intervento preventivo che solo — costruendo personalità autenticamente mature e libere — consente di ridurre fortemente le cause di devianza.

Appare necessario che vi sia una presa di coscienza collettiva di questa profonda ambiguità in cui oggi viviamo: per far crescere sempre meglio le molte risorse e potenzialità positive di cui è ricco il nostro tessuto sociale; per rimuovere i pesanti pericoli di involuzione e arretramento che si profilano all'orizzonte sulla reale, declamata, tutela dell'infanzia.

Il problema è certamente in primo luogo culturale ma anche operativo perchè molto spesso gli equivoci culturali si traducono, non solo sul piano dell'opinione pubblica ma anche sull'azione legislativa e di governo anche locale, in disimpegni, in distorsioni dell'intervento, in carenze di strutture, di mezzi e di energie.

Le proposte di legge per una riforma dell'adozione

Un primo riflesso di questa situazione, che suscita una particolare preoccupazione, è costituito dalle proposte di revisione della vigente disciplina dell'adozione (legge 4 maggio 1983 n. 184) contenute in vari disegni di legge presentati in Parlamento.

Così, nella proposta n. 1775 presentata dal sen. Lombardi ed altri il 19 maggio 1989, si suggerisce tra l'altro di introdurre il principio secondo cui dovrebbe essere privilegiato «l'affidamento del minore ai coniugi presso i quali fatto il medesimo si trovi», mentre la proposta n. 3887 presentata il 4 maggio 1989, dall'on. Capiello e altri intende abolire le sanzioni in inidoneità ad adottare previste dagli attuali articoli 9, 71 e 72 della legge 184/83 per chi si sia procurato illecitamente un minore.

A sua volta, il progetto n. 3753 presentato il 21 marzo 1989 dall'on. Berselli e altri prevede che il minore possa essere adottato anche da una singola persona, purchè legata a lui da «rapporti significativi», e la proposta n. 3945 presentata il 18 maggio 1989 dall'on. Vizzini e altri vorrebbe ripristinare nel nostro ordinamento l'adozione consensuale, che era stata abolita nel 1983 sia per scongiurare i danni insiti nel rischio di ricatti o di ripensamenti da parte dei genitori di origine e sia per evitare ogni possibile pressione su di loro.

Dal canto suo, il progetto n. 4657 del 14 marzo 1990 presentato dall'on. Battistuzzi e altri propone il blocco totale delle adozioni di minori stranieri per un periodo di due anni (termine entro il quale il Governo dovrebbe riordinare l'intera normativa delle adozioni e degli affidamenti con un apposito decreto legislativo), esigendo che in ogni caso siano privilegiate le

adozioni dei minori cittadini italiani e che ogni domanda di adozione sia definita nel termine massimo di sei mesi, ed inoltre prevedendo che le controversie tra la famiglia di origine e i coniugi adottanti siano risolte con la procedura di urgenza prevista per la repressione delle condotte antisindacali.

Altre proposte, poi, prevedono che l'adozione sia permessa anche quando uno dei coniugi abbia superato i limiti di età attualmente fissati dalla legge.

Il mercato dei bambini: una porta aperta anche alle persone idonee

Come si può agevolmente constatare, si tratta in buona sostanza di iniziative tutte orientate ad allargare le maglie della legge per assecondare le aspettative di chi vuole ad ogni costo un bambino, fino a consentire la liberalizzazione di quel «mercato dei bambini» che oggi più che mai continua a prosperare sotto le più svariate forme (falsi riconoscimenti di paternità, affidamenti di fatto, falsificazioni di atti di nascita, ecc.).

Al riguardo va segnalato che, a seguito degli interventi dell'autorità giudiziaria, negli scorsi anni sono stati allontanati minori che avevano subito maltrattamenti da parte di persone che li avevano adottati prima dell'entrata in vigore della legge 184/83, o senza l'osservanza delle garanzie previste dalla legge stessa. In diversi casi gli adottanti soffrivano di gravi problemi (malati di mente, sadici, pedofili, con profondi disturbi della personalità, ecc.). In altri casi, sempre prima della legge 184/1983, l'adozione, soprattutto di bambini stranieri, veniva perseguita da persone, anche molto anziane, con il preciso scopo di assicurarsi una compensazione ai loro problemi o, addirittura, di procurarsi del personale di servizio gratuito.

I messaggi, spesso diffusi attraverso i mezzi di comunicazione e che si sentono talvolta ripetere anche da qualche «addetto ai lavori», sono per lo più espressione di una linea di tendenza decisamente involutiva, improntata al soddisfacimento delle esigenze degli adulti e del tutto indifferente al diritto del minore a godere di validi affetti familiari, diritto che è invece tutelato dalla vigente disciplina normativa dell'adozione e dell'affidamento.

Si tende a negare legittimità ad ogni forma di intervento della magistratura minorile e dei servizi sul disagio del bambino all'interno della famiglia, qualificando qualsiasi provvedimento assunto a sua difesa come intervento repressivo contro i genitori. Si crea così un atteggiamento di generalizzata sfiducia che impedisce alle famiglie in gravi difficoltà di richiedere l'indispensabile sostegno; ciò finisce anche, talvolta, col paralizzare le necessarie iniziative degli operatori minorili.

I giornali sono sovente propensi a riferire in termini emotivi e superficiali i fatti che vedono coinvolti i bambini, e quindi il lettore viene male informato, quando non è addirittura fuorviato nel suo bisogno di conoscenza e nelle sue possibilità di giudizio.

Vanno riemergendo il mito della famiglia «di sangue» e la figura del genitore «padrone».

Anzichè analizzare le cause soggettive ed oggettive del malessere e della devianza minorile, si preferisce insistere sull'affermazione che a nessuno dev'essere consentito sindacare le scelte degli adulti qualunque sia il loro comportamento nei confronti dei minori.

Passa, così, quella concezione appropriativa e speculativa del rapporto tra adulti e bambini che continua a provocare tanti guasti nel tessuto sociale.

È assai preoccupante che si vada diffondendo l'idea che il procacciarsi un bambino a qualunque costo e con qualunque mezzo sia un atto di autentico amore, come tale sempre commendevole e giustificabile.

Occorre prendere coscienza che «comprare» un bambino non significa soltanto pagare degli intermediari, ma anche mettere in moto un meccanismo in cui figurano al primo posto i desideri degli adulti ed il bambino è considerato come un qualcosa da procurarsi in qualsiasi modo, non importa come.

Non c'è, quindi, da stupirsi se, in una simile ottica, anche l'adozione internazionale — a cui oggi si rivolge la larghissima maggioranza delle coppie — rischia di perdere il suo profondo significato originario, che partiva dal riconoscimento oggettivo che il bambino straniero come tutti i bambini è portatore degli stessi diritti che devono essere rispettati.

Occorre quindi rifiutare e prevenire mezzi di accaparramento che ignorano la dignità della persona umana.

La Commissione della C.E.I. «Giustizia e Pace» nella nota pastorale «Uomini di culture diverse: dal conflitto alla solidarietà» ha recentemente affermato: «Il desiderio di averne un bambino, difficilmente reperibile sul territorio italiano, porta molte coppie a cercarlo sul "mercato" straniero. E non sempre si seguono strade limpide e legali, anzi a volte si utilizzano mezzi illeciti, giustificandosi con l'autoconvincimento di aver fatto un'opera di bene perchè si è sottratto un bambino a una morte sicura nel suo paese.

«Ma anche il bambino straniero ha dei diritti che devono essere rispettati. La famiglia adottante è spesso tentata, per sentirlo più suo, di imporre sul bambino una "maschera bianca" e cioè di negare sostanzialmente la sua origine, il suo precedente vissuto, di convincerlo di essere bianco, il che comporta una costruzione distorta della sua identità e quindi una limitazione della sua reale socializzazione e insufficienti meccanismi difensivi per il successivo adattamento alla realtà».

Il diritto del minore alla famiglia

È da tener presente che il nostro ordinamento giuridico, in applicazione delle direttive costituzionali, è tutto imperniato sull'esigenza di assicurare al minore un processo di maturazione fondato sull'esistenza di rapporti positivi con precise figure genitoriali di riferimento. A tale scopo è stata dettata una scala di interventi ben definiti, ponendo a carico delle Istituzioni l'obbligo di sostenere in maniera efficace la famiglia d'origine in difficoltà e di promuovere il temporaneo affidamento di quei minori il cui nucleo familiare non sia per ragioni contingenti in grado di attuarne l'educazione. Si stabilisce infine il dovere per lo Stato di procurare tempestivamente ai minori l'affetto di una famiglia adottiva quando si manifesti evidente l'irrecuperabilità di un adeguato legame genitoriale.

Occorre quindi fortemente sottolineare che la disciplina dettata dalla legge 184/83 — che su questi principi si fonda — conserva tutt'oggi intatta la sua piena validità, rappresentando il riconoscimento giuridico di una scelta già delineata dalla Costituzione, che statuisce il diritto del minore ad avere comunque un idoneo ambiente familiare che possa adeguatamente adempiere al compito insostituibile di favorirne la crescita personale.

Ne consegue allora che la genitorialità autentica non risiede soltanto nel rapporto procreativo, ma nella capacità di esercitare la funzione educativa attraverso gli affetti e l'impegno.

Prospettive per una effettiva tutela dei minori italiani e stranieri in situazione di abbandono

L'unica strada da percorrere, se veramente si è intenzionati a compiere dei passi in avanti per un'effettiva tutela dei minori, è quella di impegnarsi, innanzi tutto, perchè trovi concreta applicazione la legislazione esistente e vengano al più presto affrontate in Parlamento le riforme indispensabili per rendere più compiuta la tutela del minore (per esempio le riforme dell'assistenza, dell'ordinamento giudiziario minorile e della tutela penale minorile).

Si rinvia per più adeguati piani di intervento omogenei e coordinati a quanto esposto nel documento «Il diritto alla famiglia dei bambini in difficoltà o in situazione di abbandono: un appello alla collaborazione e alla solidarietà».

Riaffermare le finalità dell'adozione

In particolare, per quanto riguarda l'adozione, si deve ribadire che essa deve essere sempre finalizzata ad inserire il minore deprivato delle cure parentali in una valida famiglia, di cui siano stati previamente verificati i requisiti di capacità indispensabili all'assunzione di un compito così impegnativo e la disponi-

bilità a rispettare la personalità del minore ed a valorizzarne le potenzialità.

Naturalmente lo stato di abbandono andrà accertato in concreto nelle diverse situazioni, senza riduzionismi interpretativi e senza lasciarsi fuorviare da stereotipi sui modelli di famiglia che potrebbero condizionare i diversi operatori.

Deve riaffermarsi che tutta la procedura adottiva, incidendo sui fondamentali diritti della persona, anche costituzionalmente garantiti, non può non essere svolta dal soggetto istituzionalmente delegato ad incidere sui diritti soggettivi e cioè da una magistratura minorile sempre più specializzata.

L'adozione internazionale

La più grande attenzione deve essere dedicata per far sì che l'adozione internazionale continui ad ispirarsi a quei valori di accoglienza e di superamento di ogni discriminazione che le sono propri, battendosi perché essa non funzioni come una scorciatoia di comodo per arrivare a adozioni che considerano i bambini un bene di consumo.

La recente Convenzione sui diritti del bambino approvata il 20 novembre 1989 dall'Assemblea Generale dell'ONU all'art. 21 impegna gli stati aderenti a (...):

« b) riconoscere che l'adozione internazionale può essere un mezzo alternativo di assistenza al bambino/a, se il/la bambino/a non può trovare accoglienza in una famiglia affidataria o adottiva o non può, in alcun modo adeguato, essere accolto nel paese di origine del bambino stesso;

« c) assicurare che il/la bambino/a soggetto/a ad adozione in un altro Paese goda di misure di tutela e di condizione equivalenti a quelli esistenti nel caso dell'adozione nazionale;

« d) prendere tutti i provvedimenti adeguati a garantire che, nell'adozione internazionale, la sistemazione non comporti un improprio lucro finanziario per coloro che vi sono implicati».

Questi enunciati — ribaditi anche in recenti Convegni internazionali — devono concretizzarsi in una seria opera di preparazione nei confronti di chi si accosta a questa esperienza e in accurati controlli e cautele in ogni sua fase attuativa.

In ogni caso, dovrà essere sempre ben chiaro che anche l'adozione di un minore straniero al di fuori del suo Paese d'origine potrà essere disposta solo nei casi in cui — attraverso una rigorosa procedura — ne sia stata previamente accertata la reale situazione di abbandono morale e materiale, dovendosi pertanto scrupolosamente evitare tutte quelle forme di adozione che non offrono alcuna seria garanzia circa il rispetto delle più elementari regole morali per quanto riguarda la libera determinazione della famiglia d'origine.

Nei Paesi che non prevedono nel loro ordinamento un'adozione legittimante radicata in una situazione di abbandono, è opportuno che l'autorizzazione all'in-

gresso di minori provenienti da questi Paesi sia condizionata all'approvazione di Convenzioni bilaterali o multilaterali che esigano l'accertamento nel Paese d'origine di una pregressa situazione di abbandono o di una volontà abbandonica definitiva da parte dei genitori.

Responsabilità delle organizzazioni private che operano nel campo dell'adozione internazionale

Notevoli sono le responsabilità che gravano sulle organizzazioni che operano nel settore. Innanzitutto esse dovrebbero rendersi promotrici, nei Paesi di provenienza dei minori, di vaste campagne dirette a prevenire le situazioni di abbandono, così come dovrebbero evitare che un incontrollato ricorso alle adozioni internazionali possa di fatto risolversi in una incentivazione all'abbandono.

L'estrema delicatezza della materia e l'indubbia complessità dei problemi giuridici ed umani che comporta l'adozione internazionale rendono assolutamente ineludibile una forte pressione verso gli uffici ministeriali competenti italiani e stranieri affinché essi si dotino quanto prima di dettagliati strumenti regolamentari sotto forma di accordi bilaterali o multilaterali con gli Stati di provenienza dei minori (così come era auspicato dal legislatore del 1983), sia per evitare conflitti di norme che per consentire il corretto svolgimento delle pratiche di adozione.

Sotto questo profilo può anche pensarsi a miglioramenti legislativi alla legge 184/1983, ma purché gli stessi siano destinati ad offrire migliori garanzie ai minori e non già a rendere più «facile» il mercato dei bambini.

Privilegiare la vita in famiglia dei bambini nei loro Paesi

Un ultimo aspetto va tenuto in particolare considerazione e riguarda l'esigenza di un nuovo rapporto fra Nord e Sud del mondo, fra Paesi ricchi e Paesi in via di sviluppo, che consenta di superare gli squilibri oggi esistenti sul piano economico e sociale.

Anche alla luce di quanto è stato finora detto, è prioritario, dunque, operare perché possano cambiare al più presto le condizioni di vita in questi Paesi, a partire dalle spesso tragiche condizioni in cui versa l'infanzia oggi in molte parti del mondo. Vanno favoriti e incoraggiati, nei rispettivi Paesi d'origine, anzitutto gli interventi sociali diretti a mantenere il bambino nella sua famiglia e, quando questo non è possibile, in un'altra famiglia.

In quest'ottica vanno sviluppati — tramite le organizzazioni non governative, le associazioni del volontariato, le Chiese — progetti specifici diretti a sostenere — anche attraverso aiuti concreti — i nuclei familiari in difficoltà, «adottando» cioè, a distanza, le famiglie dei minori oppure promuovendo in questi Paesi forme di accoglienza familiare in alternativa al ricovero in istituti di assistenza.

MOZIONE CONCLUSIVA DELLA V ASSEMBLEA NAZIONALE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE, ADOTTIVE E CASE-FAMIGLIA

Rimini, 7-8-9 Settembre 1990

Proposta dalla Associazione Papa Giovanni XXIII e alla cui stesura hanno collaborato 103 Associazioni, gruppi di volontariato e enti pubblici presenti all'Assemblea. Il Presidente dell'ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII, Don Oreste Benzi, la Dott.ssa Melita Cavallo, Giudice Minorile di Napoli e presidente dell'Associazione Giudici Minorili e le seguenti Associazioni: A.N.F.A.A.-Torino — A.L.F.I.D.-Trento — «OASI-S. CHIARA»-S. Giovanni Rotondo (FG) — ASSOCIAZIONE CRISTIANA PER LA FAMIGLIA-Lucca — «AGAPE», Centro Comunitario di Reggio Calabria, si fanno carico di presentare in parlamento la presente mozione.

I partecipanti della 5ª Assemblea delle Famiglie Affidatarie, Adottive e Case Famiglia.

Evidenziano la ricchezza delle numerose esperienze di accoglienza di bambini anche handicappati, sieropositivi, nomadi da parte delle famiglie adottive, affidatarie e delle case-famiglia intervenute in assemblea SOTTOLINEANO che queste esperienze rappresentano un forte messaggio di solidarietà e di giustizia nella nostra società consumistica.

Denunciano il persistere dello scandalo della Istituzionalizzazione di oltre 55.000 minori nel nostro Paese, ribadendo la negatività del ricovero in istituto sul processo di crescita di queste migliaia di bambini e di ragazzi.

Esprimono un fermo richiamo agli amministratori delle regioni e degli enti locali perché diano piena attuazione alle competenze istituzionali loro attribuite dalle leggi vigenti e alle precise priorità d'intervento previste dalla legge 184/83, attraverso l'istituzione o il potenziamento di servizi sociali diretti alla attuazione concreta e piena del diritto di ogni bambino compresi quelli handicappati e stranieri a crescere in una famiglia che sappia rispondere alle loro esigenze fondamentali di affetto e di educazione.

Sollecitano i giudici tutelari, i giudici dei Tribunali per i Minorenni e delle Corti di Appello, ad un più puntuale impegno per la tempestiva dichiarazione di adottabilità dei minori, in situazione di abbandono, senza dilazioni che segnano traumaticamente il bambino.

Sottolineano l'esigenza di una maggiore garanzia dei diritti della difesa del minore e della famiglia di appartenenza.

Richiamano l'impegno del governo e del parlamento affinché, nell'ambito delle loro competenze

1) attivino politiche sociali, sanitarie, abitative, del lavoro, a sostegno della famiglia con particolare attenzione per quelle numerose, monoredito, separate, con persone in difficoltà al loro interno.

2) assumano tutte le altre iniziative necessarie per dare piena attuazione alla legge 184 nel nostro Paese.

Sollecitano la necessità di una riforma della giustizia minorile per superare l'attuale frammentazione delle competenze e per una adeguata formazione e specializzazione dei giudici minorili.

Esprimono al governo e al parlamento la ferma opposizione a ogni forma di mercato di bambini italiani e stranieri e ai progetti di legge presentati in parlamento che, se approvati, lo legalizzerebbero privilegiando la pretesa dell'adulto a procurarsi un bambino a tutti i costi.

Con riferimento all'adozione internazionale sottolineano che, superando la distorta cultura dell'espropriazione, il minore straniero deve godere della stessa protezione giuridica del minore italiano.

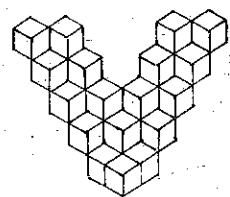
L'adozione internazionale dev'essere effettuata solamente attraverso organismi riconosciuti e autorizzati operanti secondo norme e procedure che nulla lascino al caso e all'improvvisazione.

Rivolgono inoltre un pressante appello al parlamento e governo perché vengano al più presto firmati accordi bilaterali, multilaterali fra stati e convenzioni internazionali per una maggiore tutela dei minori stranieri.

Chiedono una concreta e chiara azione della Chiesa a livello nazionale e locale per una pastorale della famiglia orientata all'accoglienza e un'azione specifica per il superamento degli istituti che ospitano minori in centri di promozione e sostegno all'affidamento familiare.

Si appellano ancora ai mezzi di informazione perché vengano riportati in maniera rispettosa e corretta le notizie, omettendo fotografie, nomi e ogni elemento che possa compromettere la vita presente e futura dei minori e delle loro famiglie.

Rilanciano un appello a tutte le componenti della società perché si attivino a diffondere una cultura dell'accoglienza e della solidarietà.



Ai.Bi.: UNA ESPERIENZA DI IMPEGNO CON I MINORI

Intervista al Presidente Ai.Bi. sul Convegno Nazionale dell'8/9 giugno sul tema: «Associazioni di genitori adottivi e metodologie operative: I Gruppi Locali»

Ci vuole raccontare sinteticamente quando nasce l'Ai.Bi. e su quale filosofia fonda il proprio impegno?

L'Ai.Bi. nasce con l'avvento della 184 ed è un'Associazione di volontari costituita da genitori adottivi di minori italiani e stranieri che, uniti nel comune ideale di aiutare l'infanzia in difficoltà in qualsiasi parte del mondo essa si trovi, hanno deciso di impegnare parte del proprio tempo affinché tutti i bambini, al Nord come al Sud del mondo, abbiano la possibilità di realizzare il sacrosanto diritto ad avere una loro famiglia.

Siamo quindi «amici dei bambini» e non solo amici e genitori adottivi dei nostri figli, perché la finalità dell'Associazione non è quella di «procurare» un bambino straniero, ma di far sì che gli adulti vadano incontro ai bisogni dei bambini: o una famiglia, o una casa, o un'istruzione, o un vestito, o una medicina....

D. Rispetto alle altre associazioni operanti nell'ambito dell'affido e dell'adozione che tratti distintivi avete e che tipo di rapporti di collaborazione?

I tratti distintivi vanno ricercati nelle iniziative a favore dell'infanzia in difficoltà, come sopra evidenziate, che completano quelle specificatamente relative a l'adozione e testimoniano che l'Ai.Bi. considera l'adozione internazionale l'ultima soluzione e non l'unica per aiutare i bambini stranieri.

Attraverso l'adozione spirituale, o adozione a distanza, riusciamo ad aiutare molti bambini a crescere e studiare nel proprio Paese; poi, la cooperazione con i paesi in via di sviluppo si concretizza nella costruzione di case d'accoglienza per bambini e nell'invio di medicinali e vestiti, oltre che nell'assistenza a ragazzi stranieri bisognosi di interventi chi-

rurgici di alta specializzazione in Italia.

D. Da quale motivazione nasce l'idea del Convegno Nazionale e in particolare della tematica legata ai «Gruppi Locali»?

Un'Associazione di genitori adottivi, impegnata in concreti atti di solidarietà a favore dell'infanzia in difficoltà, deve costantemente ricercare ambiti e modelli di intervento corrispondenti alle continue sollecitazioni che il rispetto dei diritti del minore, via via impone.

Si ampliano così i confini delle possibilità operative: dall'adozione internazionale alla promozione della cultura dell'accoglienza, dall'adozione spirituale alle iniziative di cooperazione, dal dopo-adozione all'affido.

Ma all'espansione della domanda di intervento corrisponde un'effettiva capacità operativa?

Lo strumento del «gruppo locale» sembra rappresentare una concreta risposta: lo scopo dell'incontro o di studiarne finalità e metodologie operative.

D. Che obiettivi vi proponete di realizzare con il Convegno e, soprattutto, visto il contesto problematico nel quale si va a calare, che tipo di cambiamenti sociali e politiche auspicate in particolare rispetto alla Legge 184/83?

Il nostro modo di intendere e vivere l'adozione internazionale ci rende PROMOTORI di un concetto di adozione internazionale inteso come momento di accoglienza e di apertura verso il Sud del mondo.

L'Ai.Bi. considera in generale «buona» e all'avanguardia la disciplina normativa sull'adozione, in quanto al di là della difficoltà applicative, è guidata dal «sacrosanto» diritto del minore a vivere nella famiglia, propria o adottiva (in linea quindi con la recente Convenzione ONU 1989 sui diritti del fanciullo).

Pertanto, l'esperienza maturata in questi anni dalla nostra Associazione ci spinge a

proporre alcune considerazioni su una possibile integrazione delle attuali norme legislative.

Questa integrazione deve perseguire due obiettivi: da un lato la chiara affermazione dell'elevato valore dell'adozione internazionale come via per l'educazione alla cultura dell'accoglienza e alla costruzione di una società multirazziale, dall'altro l'individuazione di concrete soluzioni per educare a tale valore.

Tale intervento costituirebbe, ad avviso dell'Associazione, una risposta «vissuta e pensata» alle facili e gratuite accuse di quanti considerano l'adozione internazionale un «ratto» dalla propria cultura.



NUOVO APPUNTAMENTO DELLA CONVENZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

PROGRAMMA

FIRENZE

4-5 luglio 1991 - Auditorium del Consiglio Regionale, Via Cavour, 4
6 luglio 1991 - Salone dei Cinquecento, Palazzo Vecchio

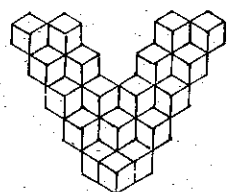
Giovedì 4 luglio		pa: tra mercato ed economia sociale»
ore 15,30	Saluto inaugurale Presidente del Consiglio Regionale	ore 16,15 Esperienze di associazionismo europeo «Una convenzione per l'Europa: il CEDAG» «L'Europa oltre i 12: ruolo delle associazioni»
ore 16,00	Introduzione al Convegno «Da Verona a Firenze: il cammino della Convenzione»	
ore 16,30	«Associazionismo, territorio, ente locale: situazioni e prospettive»	ore 17,15 Dibattito
ore 17,15	«L'associazionismo nella legislazione locale: — la Lombardia — la Toscana»	Sabato 6 luglio ore 9,00 Saluto del Sindaco di Firenze ore 9,30 «Cittadini, associazioni, istituzioni: verso dove. La Carta di Firenze» Sono stati invitati ad intervenire: il Presidente della Giunta regionale, Dott. Marcucci il Commissario CEE Cardoso y Cunha il V. Presid. del Parlamento europeo, On. Formigoni il Presidente del Consiglio, On. Andreotti ore 10,30 Tavola Rotonda. Sono stati invitati i Segretari nazionali di: D.C., P.S.I., P.D.S., P.R.I.
ore 18,15	Dibattito	ore 12,00 Conclusioni
Venerdì 5 luglio		
ore 9,30	Intervento della Provincia di Firenze	
ore 9,45	«Una legge-quadro per l'associazionismo: perché e per chi»	
ore 10,30	«Nuove leggi per: — le cooperative di solidarietà sociale — le associazioni di volontariato»	
ore 11,30	Dibattito	
ore 15,30	«L'Associazionismo in Euro-	

A due anni dal primo incontro di Verona ed in linea con quanto stabilito nella Carta varata in quella occasione, il Comitato Promotore della Convenzione dell'Associazionismo ha messo in cantiere il prossimo grande incontro a livello nazionale: La Seconda Convenzione.

L'incontro si svolgerà a Firenze nei giorni 4/5/6 luglio 1991 ed avrà come titolo «Crescita della società civile è associazionismo, un nuovo quadro legislativo in Italia e in Europa».

L'incontro terminerà sabato 6 nel salone di Cinquecento in Palazzo Vecchio con una grande manifestazione pubblica alla quale sono stati invitati a partecipare rappresentanti delle istituzioni e dell'associazionismo in ambito nazionale ed internazionale, tra cui il Vice Pres. del Parlamento Europeo On. Formigoni e il Pres. del Consiglio Giulio Andreotti.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla sede dell'ANCI, via dei Prefetti, 46 — Roma tel. 06/6873501.



IL MINISTERO COSTRETTO A FARE MARCIA INDIETRO SULLE TARIFFE POSTALI

Il Consiglio di Stato respinge il ricorso del Ministero P.T. sulle tariffe per i periodici sospese dal T.A.R.

Nell'udienza del 26 aprile u.s. la VI^a Sezione Giurisdizionale del Consiglio di Stato ha respinto, con decisione n. 404, il ricorso in appello proposto dall'Amministrazione P.T. avverso l'ordinanza di «sospensiva» con la quale la 2^a Sezione bis del Tribunale Amministrativo del Lazio aveva accordato, con decisione n. 329 del 28 febbraio scorso, su richiesta dell'USPI, rappresentata dall'Avv. Dario Di Gravio, il decreto del 28/12/90 con il quale il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni del tempo On.le Mammi aveva raddoppiato le tariffe per la spedizione in abbonamento postale delle pubblicazioni periodiche.

L'ordinanza del Consiglio di Stato ha confermato l'obbligo da parte dell'Amministrazione P.T. di applicare le tariffe di abbonamento che erano in vigore anteriormente al 1° gennaio 1991, nonché per il rimborso, con gli interessi legali maturati, agli editori interessati di quanto preteso in più dopo tale data in conseguenza delle tariffe arbitrariamente applicate.

Ecco, qui di seguito, il testo della motivazione che ha accompagnato la decisione del Consiglio di Stato: «ritenuto che il danno, quale dedotto dall'USPI, in relazione al tipo di stampa rappresentata, assume i caratteri della gravità ed irreparabilità, e ritenuto che trattasi, in vero, di aumenti tariffari (di notevole entità) per spedizione in abbonamento, in relazione a contratti prevalentemente già conclusi, il cui maggior costo è a carico dell'editore o comunque per abbonamenti da stipulare per importi più elevati con presumibili maggiori difficoltà per gli editori medesimi.

Ritenuto, pertanto, che dall'esecuzione del provvedimento impugnato in primo grado deriva all'Unione appellata un danno grave e irreparabile così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 21, u.c. della legge 6 dicembre 1981 n. 1034, respinge il suindicato appello. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione».

Schema di richiesta, in carta semplice, da spedire — con RACCOMANDA A.R. — all'Amministrazione Provinciale territorialmente competente.

Spett.le Direzione Provinciale
delle Poste e Telecomunicazioni
di

Dal 1° gennaio 1991, per l'attuazione da parte dei competenti uffici di codesta Direzione Provinciale, del decreto del Ministro P.T. del 28/12/90, è stata pretesa dal sottoscritto editore una tariffa per la spedizione in abbonamento del proprio giornale con periodicità che non è più dal 28/2/91, quella dovuta e ciò per effetto della sospensione del decreto Ministeriale del 28/12/90 da parte del TAR del Lazio e della successiva conferma di tale sospensione con decisione n. 404 della VI^a Sezione Giurisdizionale del Consiglio di Stato del 26/4/91.

Pertanto, il sottoscritto intima a codesta Direzione Provinciale la restituzione di quanto indebitamente preteso in più per la spedizione del giornale in questione dal 1/1/91 in poi, con i relativi interessi maturati.

Ai sensi della legge 7/8/90 n. 241 e dell'art. 329 del codice penale come modificato dalla legge 26/4/90 n. 86, il sottoscritto chiede inoltre che gli venga comunicato l'ufficio e la persona responsabili del procedimento di restituzione della somma indebitamente percepita in eccedenza.

Firma

data

TITOLI MINORI Informazione ed Emarginazione Gubbio 29/30 giugno 1991

Nel marzo del 1990 la Comunità di Capodarco, insieme ai giornalisti del «Gruppo di Fiesole», ha organizzato un convegno di lavoro e approfondimento sul rapporto tra informazione ed emarginazione dal titolo «Il margine della notizia»; quest'anno si ripeterà «l'esperimento» per cui si sta preparando il convegno: «Titoli minori», che si terrà a Gubbio (PG) nei giorni 29 e 30 giugno 1991. Agli organizzatori quest'anno si è aggiunta la neonata Federazione dei Periodici di Volontariato Sociale.

Il tema del convegno è il confronto sulle «fonti» dell'informazione sociale, di quell'informazione cioè che si occupa di questioni normalmente marginali nel mondo dei mass-media, quali il disagio, le fasce emarginate, i soggetti deboli, i problemi dell'assistenza della sanità, il volontariato ed il «privato sociale». Le notizie di questo «mondo» non emergono sia perché il sociale, l'emarginazione, non fa notizia se non di tipo scandalistico o pietistico, sia perché c'è spesso un problema di «fonti», di mancanza di «dati», di informazioni corrette e precise.

Il lavoro preparatorio comune tra gli «operatori dell'informazione» (i giornalisti) e gli «operatori della solidarietà» (i comunitari), consiste in un'indagine conoscitiva preliminare realizzata attraverso un questionario somministrato dalle Comunità locali della Comunità di Capodarco, dai Periodici della Federazione del Volontariato Sociale e dai giornalisti coinvolti a circa 400 giornalisti sparsi nelle diverse regioni italiane.

Il convegno si struttura in un momento interno, rivolto agli operatori delle comunità di accoglienza, ai volontari e ai giornalisti interessati e in uno esterno, pubblico, di presentazione dei dati e confronto sul tema.

Il programma del convegno è il seguente:

Sabato 29 Giugno 1991

Sala incontri Comunità di S. Girolamo

ore 15,00 - Accoglienza

ore 15,30 - Presentazione dati indagine e Relazioni di approfondimento:

Fonti istituzionali - Gianfranco Bianchini - Direttore Agenzia ANSA

Fonti del sociale - Mirta Da Pra Pocchiesi - Ag. ASPE Gruppo Abele - Torino

Informazione sociale e sponsor - Andrea Pancaldi - AIAS - Bologna

Confronto per gruppi di lavoro

Domenica 30 Giugno 1991

Sala Convegni Casa Beniamino Ubaldi

ore 9,30 - Tavola rotonda pubblica:

Sandra Bonsanti — del quotidiano «La Repubblica»

Dott. Angelo Agostini — Direttore di Problemi dell'Informazione

Don Vinicio Albanesi — Pres. Coord. Nazionale Comunità di Accoglienza

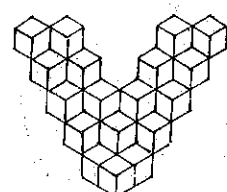
Mario Pollo — Direttore Fondazione Labos

Giuseppe Giulietti — Segretario USIGRAI

Moderatrice: Angelo Maria Fanucci - Resp. Centro Lavoro Cultura - Gubbio

ore 12,00 - Conclusioni operative

Segr. organizzativa: Stefano Ranieri - Mario Toppi c/o RES - Via Vallescura, 47 - 63010 Capodarco di Fermo (AP) - Tel. 0734/674888 - Fax 674668



IL VOLONTARIATO NELLA «CENTESIMUS ANNUS»

di Giuseppe Bicocchi,
Vicepresidente Consiglio Regionale Toscana e
Vicepresidente Centro nazionale per il Volontariato

L'Enciclica Centesimus Annus segna l'ingresso ufficiale del Volontariato nella dottrina sociale della Chiesa, e in una Enciclica tra le più importanti, nel centenario della Rerum Novarum: «merita uguale menzione il fenomeno del volontariato che la chiesa favorisce e promuove sollecitando tutti a collaborare per sostenerlo e incoraggiarlo nella sua iniziativa».

Si tratta non di una semplice citazione, ma di un ingresso con tutti gli onori: perché la valorizzazione del «fenomeno del volontariato» è la conseguenza diretta dei due principi fondamentali dell'ordine sociale e statale, che vengono riproposti con forza: quello di solidarietà è ben noto a tutti, e in particolare per chi opera nel volontariato, per cui è sufficiente notare come esso sia ovviamente centrale in tutta l'Enciclica, che la rilancia come valore fondante al rapporto tra gli uomini come persone, ponendo la Chiesa, con incredibile ma giustificata audacia, come punto di riferimento per tutti coloro che vogliono impegnarsi al servizio dei fratelli, a livello universale. «A coloro che oggi sono alla ricerca di una nuova ed autentica teoria e prassi di liberazione, la Chiesa offre non solo la sua dottrina sociale e, in generale, il suo insegnamento circa la persona redenta in Cristo, ma anche il concreto suo impegno ed aiuto per combattere

In conclusione, non è azzardato né enfatico affermare che nell'Enciclica Centesimus Annus il volontariato può trovare il proprio «Manifesto», la propria «magna Carta», in grado di accentuare lo slancio di crescita e di rafforzamento, a livello planetario: al servizio dell'uomo per la sua liberazione di tutto l'uomo e di tutti gli uomini.

re l'emarginazione e la sofferenza».

La Chiesa si ripropone come punto di riferimento attuato nell'impegno contro l'emarginazione e la sofferenza, come del resto fatto da sempre: e lo fa oggi nella crescente consapevolezza del proprio ruolo essenziale in tale impegno, e nella prospettiva generale della liberazione dell'uomo, di tutto l'uomo e di tutti gli uomini. E si pone, quindi, come punto di riferimento forte quasi ovvio, per il volontariato nel mondo, come risposta attuale, «moderna» anche se doverosamente con radici antiche, per una risposta di solidarietà, alle sofferenze degli uomini di ogni tempo e luogo.

Ma il volontariato non a caso è citato nell'Enciclica non a proposito della solidarietà, come forse ci saremmo aspettati, ma nel capitolo «stato e cultura», che delinea appunto i limiti dello Stato, rispetto alla società, nel rispetto delle società intermedie e dei loro diritti naturali. Il principio cardine che viene qui riproposto è il principio di sussidiarietà, che era quasi scomparso dalla riflessione e dalla prassi, quasi ingoiati dal crescente statalismo sia esso nelle forme dell'assolutismo di varia denominazione che in quella dello «Stato assistenziale» come il nostro italiano.

Tale principio è così formulato: «una società di ordine superiore non deve inter-

ferire nella vita interna di una società di ordine inferiore, privandola delle sue competenze, ma deve piuttosto sostenerla in caso di necessità ed aiutarla a coordinare la sua azione con quella delle altre componenti sociali, in vista del bene comune».

Il principio è essenziale in tutti i campi si pensi al suo ruolo in tema di rapporti tra lo Stato e le autonomie regionali e locali, ma vale soprattutto per i rapporti tra Stato e società civile, a difesa dei diritti originari, «naturali», delle «società intermedie», che lo Stato deve solo riconoscere e aiutare. Ciò vale anzitutto per la Famiglia: «per superare la mentalità individualista, oggi diffusa, si richiede un concreto impegno di solidarietà e di carità, il quale inizia all'interno della famiglia...». Ma «oltre alla famiglia, svolgono funzioni primarie ed attuano specifiche reti di solidarietà anche altre realtà intermedie». È tutto quello che noi chiamiamo «terzo settore» o settore del «privato sociale», entro cui è anche il volontariato, come componente fondamentale: tutto ciò che sta tra Stato e mercato, ma che non è residuale rispetto ad essi, ma centrale.

Così l'enciclica: «L'individuo oggi è spesso soffocato tra i due poli dello Stato e del mercato. Sembra, infatti, che egli serva soltanto come produttore e consumatore di merci, oppure come oggetto dell'amministrazione dello stato, mentre si dimentica che la convivenza tra gli uomini non è finalizzata né al mercato né allo Stato, perché possiede in se stessa un singolare valore che lo stato e il mercato devono servire».

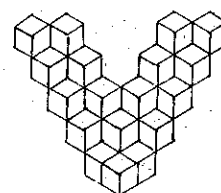
Il volontariato è appunto «al servizio» dell'uomo, specie in difficoltà: e deve essere quindi riconosciuto, rispettato e valorizzato. È significativo, infine, che la

polemica non è rivolta solo verso gli stati autoritari, dove è negata la stessa libertà di organizzazione autonoma della società e delle comunità intermedie, ma anche verso gli errori dello «stato assistenziale», tipico del mondo occidentale e di quello italiano in particolare: rovesciando radicalmente, proprio in nome del principio di sussidiarietà, tutta la politica del «pubblico è bello» nei servizi sociali, che era dominante fino a qualche anno fa e che ancora oggi è ben dura a morire.

Intervenendo direttamente e deresponsabilizzando la società, lo Stato assistenziale provoca la perdita di energie umane e l'aumento esagerato degli apparati pubblici, dominati da logiche burocratiche più che dalla preoccupazione di servire gli utenti, con enorme crescita delle spese. Sembra, infatti, che conosca meglio il bisogno e riesce meglio a soddisfarlo chi è ad esso più vicino e si fa prossimo al bisogno. Si aggiunga che spesso un certo tipo di bisogni richiede una risposta che non sia solo materiale, ma che sappia cogliere la domanda umana più profonda».

Queste frasi, poste dall'enciclica quasi a premessa della «speciale menzione del fenomeno del volontariato», riprendono quasi totalmente l'ormai tradizionale critica culturale fatta dal volontariato allo Stato assistenziale, e possono davvero esprimere le istanze più profonde.

In conclusione, non è azzardato né enfatico affermare che nell'Enciclica Centesimus Annus il volontariato può trovare il proprio «Manifesto», la propria «magna Carta», in grado di accentuare lo slancio di crescita e di rafforzamento, a livello planetario: al servizio dell'uomo per la sua liberazione di tutto l'uomo e di tutti gli uomini.



INTERVISTA A WALTER VELTRONI SULLA CENTESIMUS ANNUS

a cura di Luca Rinaldi

La nuova enciclica sociale «Centesimus annus» parla esplicitamente di uno stato assistenziale che «provoca la perdita di energie umane e l'aumento esagerato degli apparati pubblici, dominati da logiche burocratiche più che dalla preoccupazione di servire gli utenti, con enorme crescita delle spese».

Il rimedio che viene prefigurato per rispondere alla domanda di servizi, che non è solo quantitativa, ma che è fortemente qualitativa, è la promozione della famiglia, come fulcro della società, attraverso concrete politiche di sostegno.

Accanto ad essa viene valorizzato il fenomeno del volontariato e le cosiddette reti informali di solidarietà, come possibili alternative reali all'espansione pervasiva dello Stato.

Abbiamo sentito in proposito l'on. Walter Veltroni della Direzione del Partito Democratico della Sinistra

Quale è la sua opinione in proposito?

Crede che questa sarà la strada da battere per i prossimi anni, vista anche la crescita esponenziale della spesa statale cui non corrisponde però un miglioramento effettivo dei servizi sociali?

Condivido l'analisi dell'Enciclica «Centesimus annus» di Giovanni Paolo II sull'incapacità dello stato assistenziale di fornire servizi di qualità e alla persona. Ritengo che il pendolo delle politiche sociali non debba più oscillare tra lo stato assistenziale e il privato.

È necessario valorizzare, come sostiene l'enciclica, il ruolo della società civile organizzata nel volontariato, nell'associazionismo, nella cooperazione di solidarietà sociale. Tali realtà sono più idonee a prestare servizi sociali che facilmente lo stato può burocratizzare e il privato mercificare. La centralità della persona richiede attenzione alla sua originalità che non si può sempre standardizzare, ai suoi bisogni che non possono essere disattesi o umiliati, ai suoi diritti che sono fondamentali per una convivenza degna e pienamente democratica.

In questo senso c'è molto da fare per valorizzare la famiglia, come luogo più naturale dove esercitare la solidarietà e in alcuni casi autogestire servizi, come per l'assistenza domiciliare agli anziani.

Certo che per valorizzare il volontariato e la famiglia è indispensabile che ci sia uno Stato che

funzioni bene, che sappia definire gli indirizzi generali e attuare severi controlli.

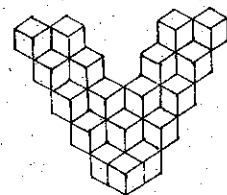
Sicuramente nel nostro paese la spesa pubblica nei servizi sociali andrebbe, piuttosto che ridotta, qualificata e liberata dall'affarismo, dal clientelismo e dallo spreco.

Questa è la condizione anche per valorizzare seriamente il ruolo delle famiglie, del volontariato e dell'associazionismo.

È ampiamente dimostrato che, dove funziona bene la spesa pubblica, si riscontra anche un ottimo livello di espressione delle realtà indicate dall'enciclica. Si tratta di pensare ad una integrazione, senza indifferenza o conflittualità, tra il pubblico e le famiglie e le diverse realtà della società civile.

Detto questo per il futuro dovremmo pensare ad un pubblico composito e con diverse funzioni a gradi di autonomia, articolato tra quello sociale (volontariato, associazionismo, cooperazione...) e quello statale.

Tanti diritti violati dei lavoratori, dei cittadini, soprattutto degli emarginati non possono più aspettare e subire uno stato assistenziale e clientelare e un privato senza solidarietà e capacità.



APPROVATA DAL SENATO LA LEGGE-QUADRO SUL VOLONTARIATO

Il 30 maggio 1991 il Senato ha approvato la legge-quadro sul volontariato che rispetto alla precedente stesura (Vol. Oggi n. 10/90) è stata modificata e integrata in alcune parti.

Da segnalare fra le integrazioni e le modifiche i seguenti punti: art. 5, comma 1, punti f e g; art. 8, comma 3 e 4; art. 9, aggiunto; art. 14, modificato (era l'art. 13 precedentemente); art. 15, aggiunto.

La legge seguirà ora il normale iter per l'approvazione definitiva.

Pubblichiamo qui di seguito il nuovo testo.

Art. 1.

(Finalità e oggetto della legge)

1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

2. La presente legge stabilisce i principi cui le Regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

Art. 2.

(Attività di volontariato)

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Art. 3.

(Organizzazioni di volontariato)

1. È considerato organizzazione di volontariato

ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Art. 4.

(Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato)

1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

Art. 5.

(Risorse economiche)

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 6.

(Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle Regioni e dalle province autonome)

1. Le Regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.

2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.

3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che allegghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

4. Le Regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le Regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.

5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

6. Le Regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12.

7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Art. 7.

(Convenzioni)

1. Lo Stato, le Regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni, di controllo della loro qualità e le modalità del rimborso spese.

3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

Art. 8.

(Agevolazioni fiscali)

1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3 della presente legge, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3 della presente legge, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto: le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.

3. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni».

4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini IRPEG e ILOR qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.

Art. 9.

(Valutazione dell'imponibile)

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598.

Art. 10.

(Norme regionali e delle province autonome)

1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa

del volontariato e favorirne lo sviluppo.

2. In particolare, disciplinano:

a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le Regioni e le province autonome;

b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;

c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;

d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6;

e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;

f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle Regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

Art. 11.

(Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi)

1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

Art. 12.

(Osservatorio nazionale per il volontariato)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha i seguenti compiti:

a) provvede al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;

b) promuove ricerche e studi in Italia e all'estero;

c) fornisce ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;

d) approva progetti sperimentali elaborati anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;

e) offre sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;

f) pubblica un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;

g) sostiene, anche con la collaborazione delle Regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;

h) pubblica un Bollettino periodico di informazione e promuove altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;

i) promuove, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.

2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.

Art. 13.

(Limiti di applicabilità)

1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.

Art. 14.

(Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria)

1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i) dello stesso articolo 12, è autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: «Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato».

3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro

all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: «Legge quadro sulle organizzazioni di volontariato».

Art. 15.

(Fondi speciali presso le Regioni)

1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le Regioni al fine istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizi a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

2. Le Casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 16.

(Norme transitorie e finali)

1. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le Regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 17.

(Flessibilità nell'orario di lavoro)

1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza».

Volontariato oggi

AGENZIA DI INFORMAZIONE
DEL CENTRO NAZIONALE
PER IL VOLONTARIATO,
STUDI, RICERCHE
E COLLEGAMENTO FRA LE
ASSOCIAZIONI ED I GRUPPI

REDAZIONE:
Leonardo Butelli, Luca Rinaldi

COMITATO DI REDAZIONE:
Maria Pia Bertolucci, Roberta De Santi,
Aldo Intaschi, Tiziana Martinelli,
Ela Mazzarella, Costanza Pera.

Dir. Resp.: BRUNO FREDIANI
Aut. Trib. di Lucca n. 413 del 25-9-85

ANNO VII - N. 5 Maggio 1991

Sped. Abb. Post. Gruppo 3
Sede: Via Catalani, 158
55100 LUCCA
Tel. (0583) 419500 - 419501
Casella Postale 202 - 55100 Lucca

Abbonamento annuo L. 15.000
su c.c.p. n. 10848554 intestato a
Centro Nazionale per il Volontariato
Via Catalani, 158 - 55100 LUCCA

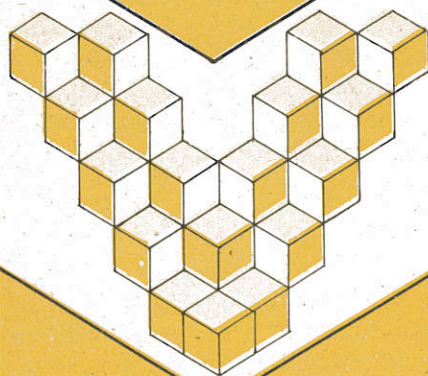
La riproduzione totale o parziale
di articoli e notizie
è consentita citando la fonte

NUOVA GRAFICA LUCCHESA
Via Erbosa - Pontetetto - Lucca

Stampato su carta riciclata



ASSOCIATO ALL'UNIONE
ITALIANA STAMPA PERIODICA



centro nazionale
per il volontariato
Lucca

SOMMARIO

MINORI

- AFFIDAMENTO FAMILIARE FRA POTENZIALITÀ E LIMITI
- TRA SCUOLA E LAVORO

DOCUMENTI ASSOCIAZIONI

- L'ADOZIONE FRA GIUSTIZIA E MERCATO
- MOZIONE CONCLUSIVA CONVEGNO DI RIMINI

ASSOCIAZIONI

- UN'ESPERIENZA CON I MINORI

FEDERAZIONE

- DIMINUISCONO LE TARIFFE POSTALI

ENCICLICA

- VOLONTARIATO NELLA CENTESIMUS ANNUS

INTERVISTA

- CENTESIMUS ANNUS:
INTERVISTA A WALTER VELTRONI

LEGISLAZIONE

- APPROVATA AL SENATO LA LEGGE SUL
VOLONTARIATO

«SCOMMETTERE SULLA PARTECIPAZIONE. LA «142» PER LA RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI».

Il nuovo orientamento politico-amministrativo, se ben calibrato e correttamente impostato, consente di promuovere l'originale apporto delle forze sociali e apre vasti ambiti di servizio per cittadini e comunità nell'ottica dell'«*unica coscienza cristiana*».

Lo scopo della presente pubblicazione «Scommettere sulla partecipazione. La «142» per la riforma delle autonomie locali», Caritas Ambrosiana, Milano 1991, pp. 156, tende verso questa direzione. L'approccio culturale alla nuova normativa, l'analisi delle disposizioni in essa contenute, i risvolti pastorali che da essa discendono e l'indicazione di alcuni itinerari percorribili hanno il solo umile scopo di porre il problema e di stimolare la riflessione.

Scommettere sulla Partecipazione

la
«142»
per la riforma
delle autonomie
locali.

Con interventi di
MARIO MOZZANICA
DANIELA MAZZUCCHI
ATTILIO NICORA

A cura della
Caritas
Ambrosiana
in collaborazione con:
ACLI, CIE, CISM, MAVI,
UNERA, USMI, GVV,
Società di S. Vincenzo
Milano, 1991.

